

Permessi 104 e Congedo Straordinario D.Lgs 151/01

Accertamento provvisorio della situazione di handicap grave



I tempi per ottenere la certificazione di handicap sono, in generale, piuttosto lunghi.

E' a tutt'oggi scarsamente diffusa l'informazione che per ovviare a ciò la normativa ha previsto un accertamento provvisorio utile esclusivamente a fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 104/92 come i permessi per il lavoratore in condizioni di handicap grave e per i genitori, coniugi o familiari che assistano il loro congiunto portatore di handicap in condizioni di gravità.

Pertanto, qualora la commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronuci entro 90 giorni⁽¹⁾ (15 giorni per le patologie oncologiche e per le patologie gravi comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007) dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione (Legge n. 423/1993 - art. 2).

L'INPS con Circolare n. 32/2006 ha emanato disposizioni sul rilascio della certificazione provvisoria specificando che, per quanto riguarda i medici ospedalieri, può rilasciare il certificato:

- il medico dipendente dell'Ospedale che visita ambulatoriamente la persona e che deve essere specialista nella patologia;

→ il medico dipendente dell'ospedale che opera in un reparto specializzato nella cura della patologia.

Può certificare non solo il medico degli ospedali gestiti direttamente dalle Aziende U.S.L., ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica, vale a dire:

1. aziende ospedaliere, nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
2. strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè: policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, ospedali classificati o assimilati, istituti sanitari privati qualificati presidi USL, enti di ricerca.

Lo specialista non può esimersi dall'attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale idonea ad attestare la situazione di handicap grave.

Infatti non è tanto importante la patologia in sé, ma le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la stessa determina e che vanno esplicitate nel certificato.

La certificazione provvisoria è efficace fino all'accertamento definitivo da parte della commissione (Circolare INPS n. 53/2008).

Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta:

- copia della domanda presentata alla commissione presso l'Azienda U.S.L. (Circolare INPS n. 53/2008);

- dichiarazione liberatoria in cui si impegna, in caso di provvedimento definitivo negativo, alla restituzione delle prestazioni eventualmente utilizzate dopo la conclusione del procedimento (Circolare INPS n. 32/2006 e Circolare INPS n. 53/2008).

I dirigenti medici dell'Inps non possono rettificare il giudizio espresso nella certificazione provvisoria né in quella definitiva (Circolare INPS n. 32/2006).

Per prevenire l'eventuale indebita fruizione da parte del lavoratore dei permessi o dei congedi in caso di mancato riconoscimento della condizione di gravità dell'handicap da parte della citata commissione, sarà cura delle Sedi INPS verificare periodicamente, attraverso la consultazione della procedura INVCIV-NEW, l'esito dell'accertamento definitivo (Circolare INPS n. 53/2008).

Restituzione dei giorni di permesso

Si segnala che il Ministero del Lavoro con interpello n. 32 del 9 agosto 2011 sancisce che, **in caso di non riconoscimento dell'handicap grave, l'INPS è legittimata a richiedere al dipendente la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso e che, in caso di pronuncia definitiva da parte della competente commissione che non convalidi lo stato di handicap in situazione di gravità, saranno considerati indebiti i permessi fruiti sulla base della certificazione provvisoria sin dal primo giorno dalla presentazione della domanda.**

Il Ministero del Lavoro conferma così l'interpretazione restrittiva della norma già applicata da inps con circolare n. 32/2006 dove si afferma che:

- il giudizio espresso collegialmente dalle commissioni mediche può considerarsi di "rango superiore" a quello formulato dello specialista ASL;
- è possibile riconoscere transitoriamente la prestazione richiesta ma l'incompletezza dell'iter procedurale non può essere senza conseguenza;
- qualora il riconoscimento della gravità dell'handicap non fosse confermato, si dovrà procedere al recupero delle prestazioni erogate, poiché divenute indebite.

Ci sembra di cogliere qualche contraddizione nelle disposizioni emanate da inps su questo punto. Infatti mentre con circolare n. 32/2006 inps stabilisce categoricamente la restituzione dei permessi fruiti nel caso di esito negativo dell'accertamento di handicap grave, con successiva circolare n. 53/2008 ribadisce l'efficacia della certificazione provvisoria fino all'accertamento definitivo da parte della commissione, ed opportunamente emana istruzioni per prevenire abusi nel caso in cui il lavoratore continui ad utilizzare i permessi anche dopo la conclusione del procedimento di accertamento dell'handicap grave con esito negativo.

Diritto di precedenza per l'accertamento di handicap

Per le persone affette da patologie oncologiche la normativa prevede un procedimento più breve per l'accertamento dell'handicap. Infatti, in questo caso, la visita deve essere effettuata dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data in cui l'interessato ha presentato la domanda (Legge n. 80/2006 - art 6 - comma 3/bis).

La stessa procedura abbreviata è prevista per le persone affette dalle gravi patologie comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (Circolare Inps n. 131/2009).

Normativa di riferimento

- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104** : "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- **Legge 27 ottobre 1993, n. 423** : "Conversione con modificazioni in legge del D.L. 27 agosto 1993, n. 324. Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione Italiana Ciechi";
- **Circolare Inps 3 marzo 2006, n. 32**: "Legge n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave. Certificazione provvisoria. Prime istruzioni";
- **Legge 9 marzo 2006, n. 80** : "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2006;
- **Decreto Ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze, 2 agosto 2007** : "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.";
- **Circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008** : "Nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n.104/92";
- **Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131** : "Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Nuovo processo dell'Invalidità Civile. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti";
- **Risoluzione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 agosto 2011, n. 32**. Risposta ad interpello proposto da ISTAT.

[1] Abbiamo potuto constatare che l'inps ma anche alcuni datori di lavoro pubblici accettano il certificato provvisorio anche se non sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda.